

N. 3404

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1998

Disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico
e per gli esami nella scuola italiana di Asmara

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che si propone nasce dall'esigenza di far fronte ai riflessi che si sono determinati relativamente agli esiti dell'anno scolastico 1997-1998 nella scuola italiana di Asmara. Ciò a causa della gravissima situazione di disordine che, com'è noto, è sopravvenuta in quella città, a seguito dello stato di tensione esistente tra l'Eritrea e l'Etiopia. Tale situazione, pur non essendo configurabile, secondo il diritto internazionale come un vero e proprio stato di guerra tra i due Paesi, può tuttavia considerarsi, di fatto, ad esso equivalente e tale da richiedere, nella particolare fattispecie che si illustra, un apposito intervento legislativo.

Nella predetta scuola, infatti, si è reso necessario far terminare le lezioni in anticipo rispetto ai tempi previsti ed i consigli di classe hanno quindi provveduto ad effettuare gli scrutini relativi alle classi intermedie ed a quelli di ammissione per le classi terminali, nonchè allo svolgimento degli esami di idoneità per alunni privatisti del grado dell'istruzione elementare. Non è stato possibile invece procedere all'effettuazione degli esami conclusivi dei corsi di studio. Per tali esami non è stato possibile neppure organizzarne lo svolgimento in altra data rispetto a quella prevista dal calendario in quanto a causa della situazione di disordine di cui si è detto i docenti delle scuole in questione sono rientrati, per la quasi totalità, in Italia. Inoltre molti candidati hanno lasciato l'Eritrea a causa della sopravvenuta crisi politico-militare in corso; i cittadini italiani hanno lasciato il Paese per destinazioni non sempre conosciute, mentre alcuni cittadini eritrei potrebbero anch'essi aver lasciato il Paese a causa dei rischi

connessi con i gravi eventi che si sono determinati. Occorre infine aggiungere che non è neppure prevedibile la durata della crisi in corso.

È evidente che l'intervenuta impossibilità, per i candidati interessati, di effettuare gli esami conclusivi dei corsi di studio, finisce per vanificare del tutto l'itinerario scolastico da essi seguito, con la conseguenza di non potersi avvalere di tutte le opportunità, sia per quanto attiene alla prosecuzione nei gradi di istruzione superiore, sia per quanto attiene ai possibili sbocchi lavorativi, consentite dal possesso di un titolo di studio. Si pone pertanto l'esigenza di farsi carico della situazione descritta, la quale non può essere superata con soluzioni sul piano amministrativo, non consentite dal vigente ordinamento scolastico.

La situazione appena illustrata ha determinato l'adozione di un apposito disegno di legge che riveste particolare urgenza, anche in considerazione della necessità di consentire agli interessati di poter provvedere, nei termini di scadenza previsti nei vari Paesi ove si sono trasferiti, all'iscrizione ai corsi di studio in mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore.

Il provvedimento che si è predisposto consta di due articoli. Esso prevede, nell'articolo 1, insieme ad una norma che sancisce la validità dell'anno scolastico, anche se di durata complessivamente inferiore ai duecento giorni prescritti che i giudizi espressi dai consigli di classe in sede di scrutini conclusivi dell'anno scolastico, hanno valore di giudizi complessivi degli esami. Agli alunni che hanno conseguito giudizio positivo viene pertanto rilasciato il corrispondente diploma, che ha valore a tutti gli ef-

fetti previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 2 contiene la norma sull'entrata in vigore del provvedimento.

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di bilancio e pertanto non richiede la relazione tecnica di accompagnamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Termine delle lezioni ed esami)

1. Nella scuola italiana di Asmara l'anno scolastico 1997-1998 è valido, sulla base delle attività effettivamente svolte, anche se di durata complessivamente inferiore ai duecento giorni.

2. I consigli delle classi quinte della scuola elementare, delle classi terze della scuola media, della classe terza del corso di qualifica professionale e della classe quinta del liceo scientifico si intendono costituiti e operanti come commissioni giudicatrici, rispettivamente, per gli esami di licenza elementare e media, per gli esami di qualifica e per gli esami di maturità. I giudizi espressi dai predetti consigli di classe, in sede di scrutini di ammissione, hanno valore di giudizi degli esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica e di maturità.

3. Agli alunni che hanno conseguito giudizio positivo, viene rilasciato il corrispondente diploma, che ha valore a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.